



**ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DEL COMUNE DELL'AQUILA
"Cardinale Corradino Bafile"**

**REGOLAMENTO
PER
L'ACCESSO ED IL PARCHEGGIO
ALL'INTERNO DELLE AREE PERTINENZIALI DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE "Ex ONPI"**

**Art. 1
OGGETTO**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso ed il parcheggio all'interno del complesso immobiliare "Ex ONPI".

**Art. 2
AUTORIZZAZIONI ALL'ACCESSO ED ALLA SOSTA**

L'accesso e la sosta sono consentiti unicamente ai soggetti muniti di autorizzazione, rilasciata dal Presidente dell'Istituzione CSA.

E' fatto divieto di parcheggio agli autoveicoli sprovvisti senza autorizzazione, ad eccezione di ambulanze e mezzi per finalità istituzionali.

E', altresì, consentito l'accesso, con modalità tali da non determinare ostacoli o intralcio alla circolazione, a:

- persone disabili e/o accompagnatori dei medesimi che esibiscano sul cruscotto il contrassegno all'uopo rilasciato;
- Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione CSA ed Autorità Pubbliche in visita alla Struttura per finalità istituzionali;
- mezzi dell'Istituzione CSA e della Azienda Sanitaria Locale per finalità di ufficio (consegna posta);
- ditte fornitrici di merci e/o beni per il tempo strettamente necessario alle attività di carico/scarico;
- ditte esterne per attività di manutenzione.

Art. 3

ACCESSO E SOSTA NELLE AREE INTERNE

La sosta ed il parcheggio dei mezzi sono consentiti esclusivamente nelle zone appositamente individuate dalla segnaletica orizzontale, secondo le regole di seguito indicate.

Il mezzo deve essere posizionato in maniera corretta all'interno della superficie delimitata dalle strisce orizzontali, così da non causare intralcio agli altri veicoli e sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.

E' fatto divieto di parcheggiare nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature ovvero altre attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 4

RESPONSABILITA'

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, i contravventori saranno ritenuti responsabili secondo le vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative.

E' fatta salva la facoltà per l'Istituzione CSA di agire per il risarcimento del pregiudizio patito.

Art. 5

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale dell'Istituzione CSA.